



COMUNE DI MANZANO
Provincia di Udine

Servizio alle persone, servizio sociale
e pari opportunità

tel.+39 0432/938.311 - fax +39 0432/938.351
e-mail: assistente.sociale@comune.manzano.ud.it
Via Natisone, 34 - 33044 MANZANO (UD)
C.F. 00548040302

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO
DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE**

PARTE I[^]
DEFINIZIONE CONTRATTUALE

Il Nido d'infanzia "Cjase di Catine" sito nella frazione di San Lorenzo è un luogo nel quale si stanno realizzando dei percorsi formativi destinati alla prima infanzia ed alle famiglie. Presso questa sede si intende dare continuità :

- al servizio nido d'infanzia
- al servizio "un nido per cresceredi sabato"
- al servizio "educatrici in famiglia"

Art.. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del Nido d'infanzia. E' un servizio educativo e sociale rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni, deve essere svolto seguendo i dettami della L.R. 18.8.2006 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni relativi regolamenti e secondo le modalità previste dal regolamento comunale, dal presente capitolato e dal progetto che dovrà essere redatto. .

Art.. 2 Immobili

Il nido d'infanzia è ubicato in uno stabile di proprietà comunale. L'edificio già attrezzato viene concesso in comodato d'uso per la durata del presente appalto. L'appaltatore, pertanto, non corrisponderà al Comune alcun canone .

Art.. 3 Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di quattro anni a decorrere dal 01.09.2010 al 31.07.2011, dal 01.09.2011 al 31.07.2012 , dal 01.09.2012 al 31.07.2013 e dal 01.09.2013 al 31.07.2014. I periodi di chiusura del servizio sono i seguenti: il mese di agosto, la vigilia delle festività natalizie e pasquali nonché le festività stesse di calendario. Ai sensi dell'art. 23 c. 2 della L. n. 62/2005 qualora allo scadere del contratto non dovessero risultare completate le formalità per l'aggiudicazione del nuovo appalto il Comune ha la facoltà di prorogare la durata del contratto per un massimo di 6 (sei) mesi. Durante il periodo di proroga l'aggiudicatario dovrà garantire il regolare svolgimento delle prestazioni previste alle medesime condizioni di cui al presente capitolato.

Art.. 4 Ammontare dell'appalto

L'ammontare presunto dell'appalto è stimato per il quadriennio in € 1.071.130,00=, I.V.A. e costi per la sicurezza esclusi. La quantificazione dell'appalto è stata determinata:

- per il nido in base alle richieste di iscrizione per l'anno 2008/2009 così come di seguito specificate:

orario	n. bambini	periodo contrattuale (mesi)	corrispettivo unitario (mensile bambino)	Importo
7,30 - 12,30 o 12,30 - 17,30	13	44 (11x4)	€ 530,00	€ 303.160,00
7,30 - 14,00	7	44 (11x4)	€ 600,00	€ 184.800,00
7,30 - 16,00	6	44 (11x4)	€ 650,00	€ 171.600,00
7,30 - 17,30	12	44 (11x4)	€ 730,00	€ 385.440,00
oltre le ore 17,30 e comunque non oltre le 18,30	3 che fanno parte dei 12 precedenti	44 (11x4)	€ 50,00 per ½ ora	€ 6.600,00

Il numero dei bambini iscritti, rispetto a quanto sopra riportato, potrà variare in diminuzione o in aumento, entro il limite consentito dai posti disponibili nella struttura nelle varie classi di età, senza che l'impresa possa vantare indennizzi, rimborsi o risarcimenti.

- per il servizio educatrici in famiglia in base al numero delle ore di servizio svolte nell'anno scolastico 2008/2009

ore servizio	periodo (per 4 anni scolastici)	corrispettivo orario	importo
115	4	€ 19,50	€ 8.970,00

- per il servizio un nido per crescere di sabato in base alle ore svolte nell'anno scolastico 2008/2009

ore servizio	periodo (per 4 anni scolastici)	corrispettivo orario	importo
121 per educatrice	4	19,50	€ 9.438,00
17 per ausiliaria	4	16,50	€ 1.122,00

Riassunto costi servizi per il quadriennio

costo complessivo nido d'infanzia	€ 1.051.600,00
costo complessivo servizio educatrici in famiglia	€ 8.970,00
costo complessivo un nido per crescere di sabato	€ 10.560,00
importo totale	€ 1.071.130,00
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.984,80
importo totale a base d'asta	€ 1.073.114,80

Art.. 5 Importo contrattuale

L'importo contrattuale è calcolato:

- per il nido, in base alla previsione delle iscrizioni di cui al precedente articolo moltiplicata per i prezzi unitari mensili offerti dall'aggiudicatario e per la durata contrattuale,
- per il servizio educatrici in famiglia in base al numero delle ore di servizio svolte nel corso dell'anno scolastico per il prezzo orario offerto dall'aggiudicatario e per la durata contrattuale;
- per il servizio un nido per crescere di sabato in base al numero delle ore di servizio dell'educatrice e della ausiliaria per il costo orario offerto dall'aggiudicatario e per la

durata contrattuale.

Ai suddetti importi andranno aggiunti i costi per la sicurezza derivanti da lavorazioni interferenti così come individuati dal D.U.V.R.I. allegato al presente capitolato (Allegato X).

Art.. 6 Subappalto

Non è ammesso il subappalto dei servizi previsti dal presente capitolato ai sensi dell'art 35, comma 4 della L.R. 31 marzo 2006 n. 6 pena la revoca dell'affidamento e l'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima.

E' consentito esclusivamente il subappalto di servizi minori, affidabili solo a società specializzate, comunque diversi da quelli principali oggetto del servizio, quali: derattizzazione, gestione HACCP, manutenzione e conduzione degli impianti di sicurezza, manutenzione e conduzione dell'immobile. Per i subappalti così come sopra indicati si applicano le disposizioni dell'art.118 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.

Art.. 7 Penalità e risoluzione del contratto

La mancata prestazione del servizio per cause imputabili all'appaltatore e l'accertamento di inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e dal Regolamento comunale comporterà l'addebito all'appaltatore di una penalità pari al 10% dell'importo mensile dovuto e ciò per ogni giornata di mancato servizio od inadempienza rilevata.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla notifica della contestazione.

La penalità sarà recuperata da parte del Comune mediante ritenuta diretta sui corrispettivi mensili.

In caso poi di recidiva o nel caso di risoluzione del contratto per gravi inadempienze dovute ad incapacità o negligenza nell'esecuzione, l'Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo, nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. Per grave inadempienza s'intende, la mancata osservanza del contratto.

L'impresa potrà pretendere il solo rimborso delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di eventuali attrezzature ecc. che resteranno di proprietà comunale.

L'Ente appaltante si riserva altresì la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, nel modo ravvisato più opportuno ed a spese dell'appaltatore, quanto necessario al regolare andamento del servizio, qualora lo stesso, diffidato, non ottemperasse tempestivamente agli obblighi assunti.

Art.. 8 Revoca dell'affidamento

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento qualora motivi di pubblica utilità o di convenienza lo richiedano.

Tale revoca non può essere esercitata prima di 6 (sei) mesi dalla stipulazione del presente contratto.

La revoca è effettuata senza alcuna corresponsione di compensi all'appaltatore, salvo il pagamento delle spese effettuate e relative a manutenzioni durature degli impianti od a miglioramenti precedentemente autorizzati dall'Amministrazione.

Art.. 9 Recesso

L'appaltatore potrà recedere dal contratto, per giustificato motivo, dando preavviso di giorni 120 (centoventi). In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio sino ad un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni .

In caso di recesso il Comune farà un sopralluogo al fine di verificare le condizioni dell'immobile e le eventuali manutenzioni da porre a carico del recedente.

Art.. 10 Obblighi dell'impresa per la stipula del contratto

L'impresa, entro il termine che verrà comunicato dall'Amministrazione, dovrà, a pena di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, inviare al Comune la documentazione che verrà richiesta.

Art.. 11 Esecuzione in pendenza di stipula

L'impresa si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more di stipula del relativo contratto. In tal caso, fermo restando quanto previsto in ordine alla stipula della polizza assicurativa e al versamento della cauzione definitiva, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti all'impresa stessa.

Art.. 12 Cauzione

A garanzia dell'adempimento degli obblighi inerenti al presente contratto, l'appaltatore è chiamato a versare una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163.

La cauzione di cui sopra resterà vincolata in favore dell'Amministrazione Comunale fino al completo e regolare adempimento degli obblighi contrattuali. L'aggiudicatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art.. 13 Spese a carico dell'aggiudicatario

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario le spese di seguito indicate:

- tutte le spese contrattuali nessuna esclusa,
- gli oneri per l'ottenimento di tutte le licenze, autorizzazioni ecc. occorrenti per l'esecuzione del servizio,
- tutti gli oneri fiscali e contributivi diretti e indiretti connessi alla gestione del servizio.

Art.. 14 Domicilio

Le parti eleggono domicilio speciale presso la Casa Comunale di Manzano.

Art.. 15 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del contratto e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite al giudizio di tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo scelto di comune accordo fra le parti stesse.

In caso di mancato accordo il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Udine. Si applicano gli artt. 808 e seguenti del c.p.c.

Art.. 16 Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del D. Lgs. citato.

Art.. 17 Essenzialità delle norme del capitolato

Tutte le disposizioni ed i termini stabiliti dal presente Capitolato debbono intendersi essenziali ai fini dell'appalto di cui trattasi.

Art.. 18 Rinvio al codice civile

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato e dalle norme citate nello stesso, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

PARTE II[^] DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OBBLIGAZIONI

Art.. 19 Utenza / orari

Il nido è predisposto ad accogliere fino ad un massimo di n. **38** bambini di cui 10 piccoli e 28 tra medi ed i grandi.

Al fine di ottenere il pieno ed effettivo utilizzo delle risorse destinate al servizio nido d'infanzia, in ossequio ai principi di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa e tenuto altresì conto del tasso di presenza mediamente registrata nella frequenza da parte dei bambini in tutte le fasce orarie di utilizzo, è consentita l'ammissione al nido di bambini/e in numero superiore alla capacità ricettiva complessiva dello stesso, entro il limite massimo del 10% come da disposizioni di L.R. n. 20/2005 regolamento attuativo.

Il nido si articola in tre sezioni:

- sezione piccoli (da 03 mesi a 11 mesi orientativamente)
- sezione medi (da 12 mesi a 20 mesi orientativamente)
- sezione grandi (da 21 mesi a 36 mesi orientativamente)

Il servizio viene garantito negli orari e secondo i calendari meglio specificati nel Regolamento comunale, in particolare l'orario di utilizzo del servizio, previamente concordato dal competente ufficio comunale con la famiglia in relazione alle esigenze del bambino, non può essere superiore alle 10 ore .

Qualora i genitori abbiano entrambi comprovate necessità lavorative il limite di 10 ore può essere superato per un minimo di tre bambini/e.

Nel nido d'infanzia in apposito registro devono essere giornalmente annotate nelle fasce orarie di utilizzo del servizio le presenze e le assenze dei bambini accolti.

Art.. 20 Il progetto educativo ed organizzativo

Il progetto educativo ed organizzativo dovrà riguardare, nello specifico, la gestione complessiva del nido d'infanzia e delle eventuali iniziative anche innovative ad esso correlate.

L'impresa dovrà svolgere il Progetto educativo ed organizzativo in conformità al Progetto presentato in sede di gara e aggiornato annualmente in base alle sopravvenute esigenze dell'utenza, del territorio o in relazione a specifiche richieste dell'Amministrazione, nell'ambito delle previsioni contenute nel presente capitolato.

Copia della programmazione educativa ed organizzativa annuale dovrà essere consegnato all'Amministrazione comunale entro ottobre di ogni anno.

Il Comune si riserva di chiedere modifiche o integrazioni al progetto educativo ed organizzativo annuale, ove si rilevi la non conformità alla tipologia di utenza accolta e/ o alle esigenze del servizio.

Art.. 21 Rapporti con le famiglie

L'impresa è tenuta a collaborare con il Comune per promuovere la partecipazione dei genitori garantendo sempre informazione e trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione del servizio e la partecipazione all'elaborazione degli indirizzi ed alla verifica degli interventi.

Art.. 22 Prestazioni del servizio

Le prestazioni del servizio, nell'ambito del programma presentato dall'appaltatore e della sua autonomia organizzativa interna, dovranno assicurare la regolare gestione del nido, nonché l'efficacia, l'efficienza, la puntualità e la qualità del servizio, il tutto seguendo i

dettami del regolamento comunale e del regolamento regionale predisposto ai sensi della L.R. n. 20/2005 .

Nell' espletamento del servizio sono, inoltre, comprese le seguenti prestazioni:

A. - **preparazione dei pasti** : dovranno essere confezionati i pasti per gli utenti secondo le tabelle dietetiche predisposte dal competente servizio dell' A.S.S. n. 4 "Medio Friuli", compresa la fornitura dei generi alimentari di prima qualità e scelta. L'impresa ha l'obbligo di fornire diete speciali ai bambini con accertate allergie alimentari o particolari esigenze di ordine sanitario (comprovate da certificato medico) o culturale/religioso segnalate dalle famiglie. Nella preparazione e conservazione degli alimenti l'aggiudicatario dovrà attenersi alla normativa in materia, evitando operazioni che potrebbero essere pericolose per la sicurezza degli alimenti, in particolare ai principi previsti dalle Linee guida per una sana alimentazione dell'Istituto Nazionale della Nutrizione ed alle Linee guida regionali per la ristorazione collettiva. Tutte le lavorazioni effettuate in cucina, sita nello stabile del nido, devono essere completate nello stesso giorno e gli alimenti consumati nella medesima giornata.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità, freschi o surgelati, **con prodotti di agricoltura biologica, prodotti tradizionali ed a denominazione di origine protetta , genuini, privi di alterazioni e di sostanze nocive, trattati e conservati in modo adeguato e rispondente alle norme H.A.C.C.P (D.Lgs. 6 novembre 2007, n° 193), e sulla rintracciabilità degli alimenti (Reg. CEE 178/2002) come da allegato "B";**

- **gestione del piano di autocontrollo e adempimenti relativi alla sicurezza degli alimenti:** l'impresa dovrà adempiere a quanto previsto in materia di sicurezza alimentare e seguire le indicazioni del piano di autocontrollo garantendo un regolare monitoraggio e puntuali verifiche sullo stato di igiene dei locali, delle attrezzature e dei prodotti utilizzati, con prelievi da effettuare con la frequenza prevista dal piano di autocontrollo in diversi punti critici (piani di lavoro, conservazione alimenti, attrezzature, ecc.). Il Comune si riserva di effettuare in ogni momento controlli con proprio personale appositamente incaricato e di richiedere la documentazione attestante i controlli e i prelievi effettuati. Copia del Piano deve essere conservata presso la cucina del nido unitamente a tutta la documentazione, opportunamente compilata, che costituisce parte integrante del Piano stesso. L' impresa dovrà:

- **esporre all'ingresso del nido d'infanzia e del refettorio il menù settimanale;**

- **individuare "il responsabile dell'industria alimentare"**, il cui nominativo verrà comunicato al Comune prima dell'inizio del servizio, che annoterà tutte le misure e osservazioni su di un apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo. L'impresa sarà ritenuta unica responsabile del rispetto e dell'applicazione della normativa di carattere igienico-sanitario esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito (compresa l'applicazione del piano di autocontrollo).

B. fornitura dei materiali di pulizia dei locali e dei servizi, nonché prodotti vari per il funzionamento delle attrezzature di cucina e lavanderia;

C. fornitura dei materiali igienico sanitari quali pannolini, creme, manopole, asciugamani, ecc. oltre che ai materiali di pronto soccorso;

D. fornitura di materiale ludico e didattico di uso corrente (giocattoli di piccola dimensione, libri, colori, materiale per manipolazione, cancelleria, ecc.)

E. ogni altra spesa inerente lo svolgimento del servizio.

Devono essere presentate le schede tecniche di tutti i prodotti utilizzati nei servizi forniti di cui ai punti B) C) D) E).

Resta inteso che ogni materiale utilizzato deve rispondere ai requisiti minimi di sicurezza igienica e sanitaria secondo la legislazione vigente.

Art.. 23 Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- svolgere il servizio di gestione del nido sotto la propria responsabilità, con personale idoneo, nel rispetto delle disposizioni del presente capitolato, del progetto educativo che

lo stesso dovrà presentare, del regolamento comunale e del regolamento regionale sopra citato;

- inviare mensilmente il registro delle presenze e delle assenze dei minori al competente ufficio comunale
 - inviare ogni 6 mesi copia del registro delle presenze, delle assenze e delle sostituzioni del personale operante nel nido.
 - presentare mensilmente la fattura per il servizio prestato
 - assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi ed all'amministrazione appaltante, in dipendenza di carenze prestazioni relative al presente capitolato;
 - organizzare i rapporti con l'utenza improntati alla cortesia ed all'estremo rispetto dei fruitori;
 - garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra tutto il personale operante e le famiglie dei minori, nonché nei confronti degli organismi partecipativi;
 - garantire la funzionalità della struttura comunale concessa in comodato, facendosi carico della manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti e delle attrezzature (1);
 - manutenzione ordinaria dell'area verde annessa nonché delle attrezzature esterne da gioco ed arredo;
 - garantire il diritto di accesso da parte dell'utenza a tutti i documenti sia a carattere generale, sia quelli personali, secondo le norme previste dalla L. 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.;
 - garantire l'osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e s.m.i. da parte di tutto il personale operante nel nido, indicando il responsabile per la privacy, su fatti e circostanze riguardanti il servizio e l'utenza, delle quali si abbia avuto notizia durante l'espletamento dell'incarico. Il trattamento dei dati riferiti all'utenza avverrà per i soli fini inerenti ai servizi in oggetto;
 - garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81, Testo unico per la sicurezza, e successive modifiche ed integrazioni in relazione agli spazi e strutture concesse in uso. L'impresa dovrà assicurare l'efficace gestione del piano per la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei terzi eventualmente presenti presso la struttura e comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
 - utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione in relazione alle mansioni svolte, fornendo le dovute istruzioni;
 - predisporre ed acquisire, con oneri a proprio completo carico, presso la competente Azienda sanitaria, il provvedimento per l'attività di laboratorio produzione pasti ;
 - attenersi a tutte le normative in materia di igiene nella manipolazione e conservazione dei prodotti alimentari, in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n° 193 e s.m.i., avvalendosi di personale in possesso delle relative autorizzazioni di carattere igienico sanitario;
 - l'aggiudicatario al termine del contratto o al verificarsi di qualsivoglia causa di scioglimento anticipato dello stesso, dovrà provvedere alla riconsegna degli immobili e di tutti i beni mobili nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deperimento d'uso, previo sopralluogo e sottoscrizione di un verbale di riconsegna redatto in contraddittorio tra l'impresa e il Comune.
- L'impresa, inoltre, nel caso di affidamento della gestione ad altra impresa, dovrà garantire un adeguato passaggio delle consegne, al fine di arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

(1) Ai fini del presente contratto la tinteggiatura completa della struttura, degli impianti e delle attrezzature deve considerarsi straordinaria.

Art.. 24 Obblighi dell'Amministrazione Comunale

Il Comune di Manzano si impegna:

- a mettere a disposizione dell'impresa i locali con gli arredi, i giochi ed impianti annessi, le aree esterne, le attrezzature della cucina ed altro eventualmente presente presso la struttura, previa sottoscrizione di un verbale di consegna redatto e sottoscritto dalle parti;
- a raccogliere le domande di ammissione al nido ed a trasmetterle all'appaltatore;
- a provvedere all'assistenza sanitaria e psicopedagogica avvalendosi anche di personale dei servizi sociosanitari competenti;
- a corrispondere all'appaltatore gli importi delle rette come meglio specificato all'art.29;
- svincolare la cauzione, di cui all'art. 12, alla scadenza del contratto ;
- a fornire tutte le utenze (luce, calore, acqua, telefono);
- ad effettuare la manutenzione straordinaria della struttura, dell'area verde annessa, arredi attrezzature ecc.;
- compete altresì ai servizi competenti del Comune la verifica complessiva del servizio del nido, attraverso attività di carattere tecnico, amministrativo e gestionale.

In particolare le funzioni sono:

- monitorare e verificare dal punto di vista tecnico e amministrativo il servizio di nido;
- svolgere controlli e verifiche sistematiche sull'andamento e sulla realizzazione del progetto;
- verificare il grado di efficienza del servizio reso;
- verificare il grado di efficacia tramite la comparazione dei risultati raggiunti e quelli attesi;
- promuovere e coordinare momenti di studio anche su aspetti operativi e di ricerca;

Art.. 25 Operatori e personale

Il personale addetto al nido comprende le seguenti figure professionali:

- coordinatore
- educatori

Il suddetto personale deve essere in possesso di uno dei titoli previsti dall'art. 18 della legge regionale 26.10.87 n. 32 (disciplina degli asili nido comunali), come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 15/1995. Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Detti operatori devono essere coadiuvati dal personale addetto ai servizi generali e alla ristorazione il quale dovrà garantire la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collaborare con il personale educativo per il buon andamento del servizio.

Nel nido d'infanzia, durante l'apertura del servizio all'utenza, dovrà essere presente almeno un addetto ai servizi generali, escluso l'eventuale cuoco.

In caso di assenza di personale educativo e tenuto conto del numero dei bambini presenti, dovranno essere garantite le condizioni standard del servizio assicurando le sostituzioni con personale dello stesso profilo professionale.

Nell'apposito registro contenente i nominativi, i profili professionali e le mansioni del personale operante nel nido d'infanzia, dovranno giornalmente essere annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso.

Nella definizione dei rapporti numerici tra educatore/bambino va considerato il numero dei bambini accolti, ove con il termine accolto si intende il bambino iscritto al servizio, frequentante e segnato nel registro quale presente o assente, in relazione alla loro permanenza nel servizio.

Ferme restando le condizioni di maggior favore previste nei contratti di lavoro, il rapporto numerico tra educatori e bambini accolti all'interno del nido d'infanzia, si rinvia alla normativa vigente.

L'appaltatore si impegna ad adeguare la composizione del gruppo di lavoro qualora dovesse modificarsi nel corso dell'anno il numero degli utenti.

L'appaltatore si impegna, altresì, a garantire la continuità educativa del servizio prevedendo che l'organico del personale educativo venga mantenuto stabile nell'anno.

L'appaltatore si impegna a garantire che il personale operante presso il nido non eseguirà alcun tipo di prestazioni lavorative a livello personale presso le famiglie dei bambini frequentanti la struttura.

L'appaltatore deve essere in grado di presentare i progetti formativi per la presenza di eventuali tirocinanti e concordare l'ingresso con l'ente gestore. Le stesse possono affiancare e non sostituire in alcun modo gli operatori.

Art.. 26 Aggiornamento del personale

Sarà cura dell'appaltatore far partecipare a sue spese il personale operante nel nido alle attività d'aggiornamento seguendo le disposizioni date dall'art. 18 del regolamento comunale. Tale aggiornamento dovrà poi essere documentato all'ente gestore.

Art.. 27 Osservanza delle norme contrattuali in materia di rapporti di lavoro

L'impresa s'impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori impegnati nell'attività trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai contratti per i lavoratori del medesimo settore e dagli accordi integrativi territoriali della medesima categoria, garantendo il giusto riconoscimento alle effettive mansioni svolte e ai livelli contrattuali corrispondenti per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. L'appaltatore stipula idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, di sicurezza e salute a favore degli operatori impiegati ed a copertura di ogni altro onere derivante da danni a persone o cose, esonerando l'amministrazione da qualsiasi onere o responsabilità di qualsivoglia natura.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'impresa la documentazione comprovante quanto sopra previsto ed è esonerata da qualsiasi responsabilità o richiesta riguardante il personale impiegato nel servizio.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere all'impresa la produzione delle certificazioni che dimostrino il rispetto del regolare trattamento del personale e copia delle buste paga.

Art.. 28 Osservanza delle norme sulla sicurezza

E' fatto obbligo all'impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia, in particolare la stessa dovrà effettuare la valutazione dei rischi e predisporre la documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e adempiere alle indicazioni riportate nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I. - Allegato "X").

L'impresa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori e ai terzi (che soggiornano a diverso titolo presso l'immobile), tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli accorgimenti necessari a garantire la prevenzione, la sicurezza e l'igiene del lavoro anche fornendo le informazioni utili per evitare rischi di qualsiasi natura.

L'impresa si obbliga ad eseguire un sopralluogo nei luoghi dove svolgerà il servizio per verificare e valutare i rischi connessi al fine di prevedere ogni necessario o utile presidio di protezione e di provvedere ad informare i propri lavoratori e gli utenti.

PARTE III[^]

CORRISPETTIVO - GARANZIE - RESPONSABILITÀ - CONTROLLI - AUTORIZZAZIONE- CONSEGNA E RESTITUZIONE BENI

Art.. 29 Corrispettivo e modalità di pagamento

Con i prezzi indicati in sede di offerta verranno pagati tutti i servizi previsti dal presente capitolato e nessun altro compenso, in qualsiasi forma, potrà essere riconosciuto all'impresa.

Il Comune non si impegna a garantire un numero minimo di utenti, né alcun corrispettivo nell'ipotesi in cui il numero di iscritti sia inferiore alla capienza massima della struttura.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà su base mensile (per 11 mesi) in forma posticipata, previa presentazione di regolare fattura, sulla base degli effettivi iscritti al nido d'infanzia. Alla fattura dovrà essere allegato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) coprente il periodo in fatturazione. L'irregolarità risultanti dal D.U.R.C. comporteranno la sospensione della liquidazione della fattura del mese di riferimento. L'appaltatore è tenuto ad allegare alla fattura una scheda riepilogativa mensile dei bambini iscritti, in cui si andranno a registrare: tipologia di frequenza (tempo pieno o tempo parziale), date di inizio e fine frequenza, variazioni registrate nel mese.

Nel caso l'attività del servizio del nido d'infanzia venga iniziata in data diversa dal primo giorno del mese i corrispettivi verranno proporzionalmente ridotti così come meglio esplicitato nel regolamento del nido (art.7). La riduzione dei corrispettivi avverrà, seguendo il regolamento comunale (art. 7), anche in caso di malattia dei bambini.

La liquidazione di quanto spettante avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente della relativa fattura mensile, riscontrate regolari e conformi al servizio effettuato, previa verifica per gli importi superiori ai diecimila euro, ai sensi del Decreto 18 gennaio 2008 n° 40.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora siano state accertate irregolarità o contestati eventuali addebiti all'impresa. In tal caso, la liquidazione verrà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Ente, dopo aver acquisito le contro deduzioni dell'impresa.

In caso di servizio non prestato per una o più giornate per cause imputabili all'impresa, il corrispettivo mensile verrà ridotto con lo stesso criterio adottato dal Comune relativamente al pagamento delle rette da parte dell'utenza, come da regolamento Comunale art. 7.

Art.. 30 Aggiornamento dei prezzi

Il corrispettivo relativo al servizio rimarrà invariato per i primi 12 mesi di esecuzione effettiva dell'appalto.

A norma dell'art. 115 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, per i successivi anni, all'impresa verrà riconosciuto annualmente un aggiornamento del costo unitario d'appalto pari all'indice ISTAT sui prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati, riferito all'anno precedente.

Art.. 31 Assicurazioni nei confronti dei minori

L'impresa appaltatrice è responsabile dei danni e degli infortuni di qualsiasi natura, che dovessero occorrere sia agli utenti del servizio, quanto al personale impiegato, a terzi o cose di terzi, o ai beni immobili e mobili del Comune, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o da terzi presenti nella struttura o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, ivi compresi quelli derivanti ad utenti ed a terzi

dall'eventuale intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inidonee.

L'appaltatore, pertanto, dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia d'assicurazione per la copertura dei seguenti rischi:

Polizza infortuni :

- invalidità permanente (massimale pro capite di almeno € 100.000,00=);
- morte (massimale pro capite di almeno € 50.000,00=);
- rimborso spese da infortunio (massimale di almeno € 2.500,00=);

Polizza di responsabilità civile :

il massimale non dovrà essere inferiore a € 3.000.000,00= unico per le garanzie RCT/RCO con eventuale sottolimita per singolo prestatore infortunato di € 1.500.000,00=.

La polizza di responsabilità civile relativa alla gestione del nido dovrà considerare espressamente la qualifica di terzi ai bambini tra loro così pure tra i bambini e le educatrici ed al Comune.

Per quanto riguarda eventuali danni o infortuni subiti dagli utenti del servizio, dal personale in genere dell'impresa appaltatrice, da terzi o cose di terzi, durante l'espletamento del servizio affidato, il Comune è esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Art.. 32 Controlli

Il concedente si riserva il diritto di controllare che il servizio sia conforme alle caratteristiche previste dai precedenti artt. 20,21 e 22 .Il concessionario dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal Comune dovessero compiere per l'esercizio di tali controlli.

Art. 33 Autorizzazione al funzionamento

Prima dell'inizio del servizio il Comune provvederà all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento del servizio per il nido per l'infanzia ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale 20/2005 .

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento della sussistenza dei requisiti strutturali, funzionali, pedagogici ed organizzativi previsti dal Regolamento regionale.

L'autorizzazione sarà rilasciata al Comune di Manzano, in qualità di titolare del servizio.

L'impresa dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione se riferite ai requisiti pedagogici ed organizzativi, di cui all'allegato "B" del Regolamento regionale, mentre il Comune si farà carico degli adeguamenti strutturali e funzionali, di cui all'allegato "A" del medesimo Regolamento regionale.

Sarà obbligo dell'impresa aggiornare questo Comune in merito a modifiche intervenute nella gestione.

Art. 34 Consegna e restituzione dei beni immobili e dei beni mobili

La consegna dei locali avverrà tramite consegna delle chiavi degli immobili previo sopralluogo con l'aggiudicatario per la verifica dello stato dei locali, e degli impianti ivi presenti.

I beni mobili costituenti arredo e dotazioni del nido, verranno consegnati all'aggiudicatario attraverso sottoscrizione per accettazione di apposito verbale di consistenza.

Con la consegna dei beni mobili e immobili l'aggiudicatario assume ogni responsabilità ed onere relativo alla custodia, alla gestione dei locali e loro pertinenze, dei beni e ad ogni fatto che si dovesse verificare in seguito riguardante cose e persone a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni contenute nel presente capitolato.

In esito alla consegna ed alla sottoscrizione sopra descritti, con relativa dichiarazione di avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81, si intende assolto l'obbligo per il Comune di fornire all'aggiudicatario informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essa opererà.

L'aggiudicatario al termine del contratto o al verificarsi di qualsivoglia causa scioglimento anticipato dello stesso dovrà provvedere alla riconsegna degli immobili e di tutti i beni mobili nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deperimento d'uso, previo sopralluogo e sottoscrizione di un verbale di riconsegna redatto in contraddittorio tra l'impresa e il Comune.

L'impresa, inoltre, nel caso di affidamento della gestione ad altra impresa, dovrà garantire un adeguato passaggio delle consegne, al fine di arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE

PARTE I^ DEFINIZIONE CONTRATTUALE

Art.. 1 Oggetto dell'appalto	Pag. 1
Art.. 2 Immobili	Pag. 1
Art.. 3 Durata del servizio	Pag. 1
Art.. 4 Ammontare dell'appalto	Pag. 1
Art.. 5 Importo contrattuale	Pag. 2
Art.. 6 Subappalto	Pag. 2
Art.. 7 Penalità e risoluzione del contratto	Pag. 3
Art.. 8 Revoca dell'affidamento	Pag. 3
Art.. 9 Recesso	
Pag. 3	
Art.. 10 Obblighi dell'impresa per la stipula del contratto	
Pag. 3	
Art.. 11 Esecuzione in pendenza di stipula	Pag. 3
Art.. 12 Cauzione	Pag. 4
Art.. 13 Spese a carico dell'aggiudicatario	Pag. 4
Art.. 14 Domicilio	Pag. 4
Art.. 15 Controversie	Pag. 4
Art.. 16 Trattamento dei dati personali	
Pag. 4	
Art.. 17 Essenzialità delle norme del capitolato	Pag. 4
Art.. 18 Rinvio al codice civile	
Pag. 4	

PARTE II^ DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OBBLIGAZIONI

Art.. 19 Utenza / orari	
Pag. 4	
Art.. 20 Il progetto educativo ed organizzativo	
Pag. 5	
Art.. 21 Rapporti con le famiglie	Pag. 5
Art.. 22 Prestazioni del servizio	Pag. 5
Art.. 23 Obblighi dell'appaltatore	Pag. 6
Art.. 24 Obblighi dell'Amministrazione Comunale	Pag. 7

Art.. 25 Operatori e personale

Pag. 7

Art.. 26 Aggiornamento del personale

Pag. 8

Art.. 27 Osservanza delle norme contrattuali in materia di rapporti di lavoro

Pag. 8

Art.. 28 Osservanza delle norme sulla sicurezza

Pag. 9

PARTE III^

CORRISPETTIVO - GARANZIE - RESPONSABILITA - CONTROLLI - AUTORIZZAZIONE- CONSEGNA E RESTITUZIONE BENI

Art.. 29 Corrispettivo e modalità di pagamento

Pag. 9

Art.. 30 Aggiornamento dei prezzi

Pag. 9

Art.. 31 Assicurazioni nei confronti dei minori

Pag. 10

Art.. 32 Controlli

Pag. 10

Art. 33 Autorizzazione al funzionamento

Pag. 10

Art. 34 Consegna e restituzione dei beni immobili e dei beni mobili

Pag. 10